



Comune di Villacidro

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERA	Del Consiglio Comunale
N.	20
DEL	01-07-2024
OGGETTO	Piano Economico Finanziario 2022-2025 - Approvazione dell'aggiornamento biennale 2024-2025 - Approvazione delle tariffe TARI, agevolazioni e scadenze per l'anno 2024.



Comune di Villacidro

Provincia del Sud Sardegna

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **uno** del mese di **luglio** alle ore **17:20** nella Sala Consiliare del Comune di Villacidro, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Ruolo	Presenza
Sollai Federico	Sindaco	Presente
Piras Dario	Consigliere	Presente
Erbì Marco	Consigliere	Presente
Aru Maura	Consigliere	Presente
Balloi Christian	Consigliere	Presente
Porcu Loredana	Consigliere	Presente
Pintore Antonello	Consigliere	Presente
Meloni Antonio	Consigliere	Presente
Sireus Giuditta	Consigliere	Presente
Collu Matteo	Consigliere	Presente
Vacca Silvia	Consigliere	Presente
Angius Pierpaolo	Consigliere	Presente
Cabriolu Marta	Consigliere	Presente
Piras Michele	Consigliere	Assente
Deidda Marco	Consigliere	Presente
Muscas Antonio	Consigliere	Assente
Carboni Giancarlo	Consigliere	Assente

Totale presenti n. **14**.

Totale assenti n. **3**.

Presiede la seduta il Sindaco, **Ing. Federico Sollai**.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, **Dott.ssa Maria Efisia Contini**.

Il Sindaco nomina scrutatori i Consiglieri Cabriolu, Sireus e Pintore.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti inoltre

- l'art.1, comma 1, della Legge 481/1995 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'"* (lett. f);
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
 - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."* (lett. i);



Richiamate

- la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 di ARERA e s.m.i. di “approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, ed in particolare l’art. 7, rubricato “Procedura di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025, predisposto dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR-2 (All. A – delibera n. 363/2021), sia trasmesso all’Ente Territorialmente Competente “...fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all’Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio...” e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che “...verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva...”;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 di ARERA, rubricata “approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione n°389 del 3 agosto del 2023 con la quale ARERA prevede l’aggiornamento biennale del Metodo Tariffario (MTR-2), per il periodo 2024-2025;
- la Determinazione n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023 di ARERA, rubricata “approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;
- la Deliberazione 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF ARERA “Istituzione Di Sistemi Di Perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani” che, con decorrenza dall’anno 2024, istituisce le componenti di perequazione UR_{1,a} e UR_{2,a}, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
 - UR_{1,a}, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;



Comune di Villacidro

Provincia del Sud Sardegna

- UR_{2,a}, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;

Dato atto che

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Villacidro, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 e della legge regionale sarda n. 2/2016;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Visto

- il Piano Economico - Finanziario trasmesso dal Gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade, AVR S.p.A., acquisito in atti con protocollo n. 7427 del 01/03/2024;
- il Piano Economico – Finanziario trasmesso dal Servizio Ambiente dell'Ufficio Tecnico Comunale in qualità di "Gestore" del servizio di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani ed assimilati, integrato con i dati di propria competenza dal Servizio Economico-Finanziario Tributi e Partecipate in qualità di "Gestore" del servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- Vista la validazione del Piano Economico – Finanziario "consolidato" effettuata dal Segretario Comunale;

Dato atto che

- con la Determinazione n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023 di ARERA, è stato messo a disposizione degli ETC un tool di calcolo per la determinazione dei costi massimi ammissibili ai sensi del MTR-2 e che lo stesso è stato utilizzato per la determinazione degli importi di cui ai punti seguenti;
- il Piano Economico - Finanziario trasmesso dal soggetto gestore **AVR S.p.A.** indica, quali costi sostenuti (al netto di IVA in quanto detraibile) per le attività all'interno del perimetro del ciclo integrato rifiuti, i seguenti importi:
 - anno 2022 € 1.167.874,72
 - anno 2023 € 1.160.221,53



Comune di Villacidro

Provincia del Sud Sardegna

A seguito dell'applicazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), comprensivi di ammortamenti *Amm*, detrazioni comma 4.6 e remunerazione del capitale *R*, i costi massimi ammissibili per gli anni 2024 e 2025 assumono, per il suddetto gestore, i seguenti valori:

- anno 2024 € 1.363.211,16
 - anno 2025 € 1.291.191,97
- il Piano Economico - Finanziario trasmesso dal Servizio Ambiente dell'Ufficio Tecnico Comunale in qualità di soggetto gestore del servizio di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani ed assimilati, integrato per la parte di competenza dal Servizio Economico-Finanziario Tributi e Partecipate in qualità di gestore del servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, a seguito dell'applicazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), i costi massimi ammissibili per gli anni 2024 e 2025, al netto dello sharing (sistemi collettivi di compliance e dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti) e comprensivo di IVA (in quanto indetraibile) per le attività all'interno del perimetro del ciclo integrato rifiuti, i seguenti importi:
- anno 2024 € 680.087,55
 - anno 2025 € 854.585,57
- per effetto del consolidamento dei PEF dei Gestori (AVR + Comune) il costo massimo ammissibile riconosciuto ai sensi del MTR-2 ammonta:
- anno 2024 € 2.043.298,71
 - anno 2025 € 2.145.777,54
- ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.;



Comune di Villacidro

Provincia del Sud Sardegna

- con la Determinazione n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023 di ARERA, art. 1, in attuazione della previsione contenuta nel comma 9.2 della deliberazione 389/2023/R/RIF, sono adottati i seguenti schemi tipo:
 - a) il *tool* di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 di cui all'*Allegato 1*;
 - b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'*Allegato 2*;
 - c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'*Allegato 3*, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'*Allegato 4*.

Richiamato l'allegato MTR-2 (art.5) alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 nel quale viene dato atto che per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, per le regioni a statuto speciale, prevede l'uso del costo medio di settore, come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, utilizzato come riferimento (benchmark) per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamato l'allegato MTR-2 alla delibera ARERA n. 363/2021 ed in particolare l'articolo:

-art.7.2bis Ai fini dell'aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:

- per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile.

Preso atto dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano Economico Finanziario consolidato, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto attribuita (dalla deliberazione n. 363/2021 di ARERA) all'Ente Territorialmente Competente (ETC):

- **b_a** : fattore di sharing dei proventi, il cui valore è determinato dall'Ente territorialmente competente - nell'ambito dell'intervallo $[0.3, 0.6]$ - in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei (vedi art. 2.2 MTR-2);



Comune di Villacidro

Provincia del Sud Sardegna

- ω_a : parametro determinato dall'Ente territorialmente competente secondo quanto previsto dall'Articolo 3 MTR-2 e può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4 in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$;
- $b_a(1+\omega_a)$: fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance*;
- ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, di cui al comma 4.2 MTR-2;
- (X_a) : coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%, sulla base di quanto previsto all'Articolo 5 MTR-2;
- (QL_a) : coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella tabella di cui al comma 4.3 MTR-2;
- (PG_a) : coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella tabella di cui al comma 4.3 MTR-2;
- indice livello di qualità ambientale delle prestazioni $(1 + \gamma_a)$, dove γ_a è dato dalla seguente somma:
 $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$ (Vedasi art. 3 MTR-2), dove:
 - $\gamma_{1,a}$ valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;
 - $\gamma_{2,a}$ valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo, dipendente dal nuovo macro-indicatore R1;

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 a mente del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.*

Nelle more della revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge



Comune di Villacidro

Provincia del Sud Sardegna

27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è svolto tramite la società AVR S.p.A. con inizio dal 1° gennaio 2019 e per la durata di nove anni;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 654 ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- il comma 683, in base al quale *“...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;*

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, poi evolutosi nel principio *“pay as you throw”*(*paga quanto conferisci*) e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Ritenuto che l'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, consente al consiglio comunale di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano



Comune di Villacidro

Provincia del Sud Sardegna

finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze (art. 25 regolamento comunale Tari approvato con deliberazione consiliare n. 15/2020).

Nell'ambito di questa potestà, in attesa che siano definite le norme per l'attuazione del bonus nazionale rifiuti a cura di ARERA, si ritiene di voler concedere agevolazioni alle utenze Tari, introducendo una percentuale di riduzione sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa;

Dato atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 25 del Regolamento Comunale Tari sono finanziate a carico del bilancio comunale attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Considerato che il Comune intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 25 del Regolamento Comunale Tari succitato, stanziando con atto successivo la somma da ripartirsi tra le utenze domestiche e non domestiche, come di seguito elencato:

- Utenze domestiche: agevolazione del carico Tari anno 2024 con i criteri da definirsi con deliberazione di Giunta Comunale, sino a concorrenza dell'importo massimo finanziabile;
- Utenze non domestiche: agevolazione del carico Tari anno 2024 con i criteri da definirsi con deliberazione di Giunta Comunale, sino a concorrenza dell'importo massimo finanziabile;

Visto il Piano Economico Finanziario 2022-2025 aggiornamento biennale 2024-2025 allegato alla presente, redatto in base al MTR-2 (Metodo Tariffario Rifiuti), dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per il periodo regolatorio 2024-2025 di seguito riepilogati:

	anno 2024	anno 2025
Costi Variabili	€ 1.283.800,88	€ 1.446.184,80
Costi Fissi	€ 759.497,83	€ 699.592,74
Totale	€ 2.043.298,71	€ 2.145.777,54

Considerato che in applicazione delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 di ARERA (contributo del MIUR, entrate a seguito di attività di recupero dell'evasione, entrate da procedure



Comune di Villacidro

Provincia del Sud Sardegna

sanzionatorie, contributo ambientale, ulteriori partite approvate dall'ETC), i costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 di cui alla tabella precedente, sono rideterminati come di seguito riepilogati e costituiscono la base imponibile per la determinazione delle tariffe:

	anno 2024	anno 2025
Costi Variabili	€ 867.698,10	€ 990.082,02
Costi Fissi	€ 753.395,06	€ 693.489,97
Totale	€ 1.621.093,16	€ 1.683.571,99

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 7.8 della Delibera n. 363/2021 di ARERA, *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.”*;

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base dei quantitativi dei rifiuti calcolati, per le utenze non domestiche, attraverso la scelta dei coefficienti Kc e Kd (kg/mq anno, rapportati ai mq delle singole categorie e sommati), e per le utenze domestiche attraverso la differenza con il totale dei rifiuti raccolti. Tali rapporti vengono utilizzati percentualmente per il calcolo della quota fissa domestica e non domestica e della quota variabile domestica e non domestica, per cui:
80,18% a carico delle utenze domestiche;
19,82% a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2022 di *“Validazione del Piano Economico – Finanziario 2022-2025, Approvazione delle Tariffe Tari, Agevolazioni e Scadenze per l'anno 2022”*,



Comune di Villacidro

Provincia del Sud Sardegna

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 27/04/2023, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2023;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, riportati nelle tabelle di cui all'allegato "C" per le utenze domestiche e non domestiche;

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 363/2021 di ARERA e s.m.i. e n. 389/2023/R/RIF,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4 MTR-2;
- ai sensi dell'art. 4.6 *"...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi ..."*;

Visto l'art. 1 comma 688 della legge di stabilità n. 147/2013, il quale prevede che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero a far data dal 28 febbraio 2021 tramite la piattaforma di Pago Pa, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dell'art. 65, comma 2 del D.Lgs. n. 217/2017;

Ravvisata pertanto la necessità di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti), per l'anno 2024, avvenga in numero 5 rate con scadenza come di seguito indicato:

Rata n.	Scadenza
unica	31 agosto 2024
1	31 agosto 2024
2	30 settembre 2024
3	31 ottobre 2024



Comune di Villacidro

Provincia del Sud Sardegna

4	30 novembre 2024
5	31 dicembre 2024

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*
- l'art. 3 comma 5-quinquies del Decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n. 49), che ha disposto *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."*;
- l'art. 7 comma 7-quater del Decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 (GU Serie Generale n.123 del 28-05-2024), che ha disposto *"Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228"*



Comune di Villacidro

Provincia del Sud Sardegna

del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”*.

Visti:

- il decreto MEF in data 1° luglio 2020 con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità di riversamento del tributo provinciale con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione che disciplina il pagamento del tributo provinciale attraverso il modello F24;
- il decreto MEF in data 21 ottobre 2020 con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità di riversamento, per le annualità 2021 e successive, del tributo provinciale incassato mediante gli avvisi di pagamento PagoPa;
- la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 18 gennaio 2021 di istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modelli F24, del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 e dei relativi interessi e sanzioni;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214:

“Art.13, c.15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”

“Art.13, c.15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle



Comune di Villacidro

Provincia del Sud Sardegna

persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019 concernente "Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti."

Visto il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno recante "Specifiche tecniche per l'invio delle delibere" di cui al comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Visti:

- il Decreto Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)";
- il vigente Decreto Lgs. n. 118/2011;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento del Consiglio Comunale;
- il vigente regolamento TARI

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, come inseriti nella presente deliberazione;

Visto l'esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente risultato:

- presenti e votanti n. 14
- voti favorevoli n. 12



Comune di Villacidro

Provincia del Sud Sardegna

- voti contrari n. 0
- astenuti n. 2 (Cabriolu M., Deidda M.)

DELIBERA

1. **Di determinare**, per le motivazioni di cui in premessa interamente richiamate, nella misura di seguito indicata, i valori dei parametri e coefficienti necessari alla definizione del Piano Economico – Finanziario per il periodo regolatorio 2022-2025 aggiornamento biennale 2024-2025, così come indicati in narrativa e previsti dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) allegato “A” alla Delibera n. 363/2021 di ARERA e ss.mm.ii.:

Parametro/ coefficiente	Descrizione	Valore assunto per ciascun anno di riferimento	
		2024	2025
b_a	fattore di sharing dei proventi, il cui valore è determinato dall’Ente territorialmente competente - nell’ambito dell’intervallo [0.3,0.6] - in ragione del potenziale contributo dell’output recuperato al raggiungimento dei target europei (vedi art. 2.2 MTR-2)	0,6	0,6
ω_a	parametro determinato dall’Ente territorialmente competente secondo quanto previsto dall’Articolo 3 MTR-2 e può assumere un valore compreso nell’intervallo tra 0,1 e 0,4 in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$	0,4	0,4
$b_a(1+\omega_a)$	fattore di <i>sharing</i> dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di <i>compliance</i>	0,84	0,84
ρ_a	è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, di cui al comma 4.2 MTR-2	9,6%	9,6%
(X_a)	coefficiente di recupero di produttività, determinato dall’Ente territorialmente competente, nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%, sulla base di quanto previsto all’Articolo 5 MTR-2	0,1%	0,1%
(QL_a) :	coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella tabella di cui al comma 4.3 MTR-2;	0%	0%
(PG_a) :	coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%, secondo	0%	0%



Comune di Villacidro

Provincia del Sud Sardegna

	quanto indicato nella tabella di cui al comma 4.3 MTR-2		
$(1 + \gamma_a)$,	indice livello di qualità ambientale delle prestazioni	0,65	0,65
γ_a	è dato dalla seguente somma: $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$ (Vedasi art. 3 MTR-2),	-0,35	-0,35
$\gamma_{1,a}$	valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti	-0,2	-0,2
$\gamma_{2,a}$	valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	-0,15	-0,15

- Di approvare**, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 363/2021 di ARERA e dell'allegato MTR-2 e ss.mm.ii., il Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2022-2025 aggiornamento biennale 2024-2025 ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" e allegato "B", quali parte integrante e sostanziale della presente;
- Di approvare**, per l'anno 2024 l'articolazione tariffaria della tassa sui rifiuti (TARI), comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, di cui alle **Tabelle A), B), C), D)** relative alle utenze domestiche e non domestiche, riportate nell'allegato "C", per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di quantificare** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024 in € 1.621.093,16 e per l'anno 2025 in € 1.683.571,99, come risulta dal PEF MTR-2 di cui all'allegato "A" dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- Di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- Di dare atto** che con decorrenza dall'anno 2024 vengono istituite le componenti di perequazione $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$ ai sensi della deliberazione 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF ARERA "Istituzione Di Sistemi Di Perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani", in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, espresse in euro/utenza per anno, rispettivamente di 0,10 euro/utenza per $UR_{1,a}$ e di 1,50 euro/utenza per $UR_{2,a}$;
- Di Stabilire**, in attesa che siano definite le norme per l'attuazione del bonus nazionale rifiuti a cura di ARERA, ai sensi dell'art.1, comma 660, della Legge n.147/2013 e dell'art. 25 del Regolamento Comunale TARI vigente, la concessione di agevolazioni alle utenze Non Domestiche e Domestiche, introducendo una percentuale di riduzione sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa. Tali agevolazioni sono finanziate a carico del bilancio comunale



Comune di Villacidro

Provincia del Sud Sardegna

attraverso specifiche autorizzazioni di spesa. Il Comune di Villacidro intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 25 del Regolamento Comunale Tari succitato, stanziando con atto successivo la somma da ripartirsi tra le utenze domestiche e non domestiche, come di seguito elencato:

- Utenze domestiche: agevolazione del carico Tari anno 2024 con i criteri da definirsi con deliberazione di Giunta Comunale, sino a concorrenza dell'importo massimo finanziabile;
 - Utenze non domestiche: agevolazione del carico Tari anno 2024 con i criteri da definirsi con deliberazione di Giunta Comunale, sino a concorrenza dell'importo massimo finanziabile;
8. **Di stabilire** che il versamento della TARI (tassa rifiuti) per l'anno 2024, avvenga in n° 5 rate con le seguenti scadenze:

Rata n.	Scadenza
unica	31 agosto 2024
1	31 agosto 2024
2	30 settembre 2024
3	31 ottobre 2024
4	30 novembre 2024
5	31 dicembre 2024

9. **Di trasmettere** il Piano Economico - Finanziario e i documenti allo stesso allegati all'Autorità di Regolazione ARERA ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 7 comma 7.7 della Deliberazione n. 363/2021, dando atto che a norma del comma 7.8 della predetta Deliberazione *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2."*;
10. **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
11. **Di rendere** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. lgs. n.267/2000, con votazione separata resa in modo palese la quale presenta il seguente risultato:



Comune di Villacidro

Provincia del Sud Sardegna

- presenti e votanti n. 14
- voti favorevoli n. 12
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 2 (Cabriolu M., Deidda M.)



Comune di Villacidro

Provincia del Sud Sardegna

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Ing. Federico Sollai
(firmato digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Efisia Contini
(firmato digitalmente)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)